

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. //, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Funzionario incaricato

Dalla residenza comunale, 27 FEB. 2025

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 FEB. 2025 al 14 MAR. 2025;
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 27 FEB. 2025

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 27 FEB. 2025

Il Funzionario incaricato

Paola Rossini *

(*documento firmato digitalmente)



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 11/25

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI TARIFFE DEI SERVIZI E TRIBUTI COMUNALI – ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **OTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 12:00 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano collegati dal proprio domicilio:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TOMASI STEFANO – Sindaco	X	
- STERLI LUIGI – Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO – Assessore	X	
TOTALI	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 08.02.2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI TARIFFE DEI SERVIZI E TRIBUTI COMUNALI – ANNO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante le competenze deliberative in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;

RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, il quale prevede che gli Enti locali definiscano, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscano con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

RILEVATO che nella determinazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale devono essere computate tutte le spese per il personale comunque adibito, compresi gli oneri riflessi e le spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie e devono essere ripartiti i costi comuni a più esercizi;

VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

CONSIDERATO che, dai parametri rilevati dall’ultimo Conto del bilancio consuntivo approvato dal Comune di Vione (anno 2023), non risultano le condizioni che determinano la situazione di deficitarietà strutturale; pertanto è necessario provvedere alla sola ricognizione delle tariffe dei servizi al fine di verificare l’aumento dei costi e provvedere quindi all’eventuale revisione delle stesse;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), articolo 1, commi da 738 a 783, che ha abolito a decorrere dal 2020 l’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” - di cui all’art. 1 della L. 147/2013 s.m.i. e con richiamo all’art. 13 del D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 s.m.i. - (compreso il Tributo sui Servizi Indivisibili “TASI”) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti “TARI” (quale regime di prelievo sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) e rideterminando ex novo la disciplina dell’Imposta municipale propria “IMU”;
- il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e s.m.i., come modificato dai commi da 142 a 144, art. 1, della L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), ha istituito l’ “Addizionale Comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF”, la cui aliquota, nei limiti di legge, è modificabile dai Comuni mediante proprio Regolamento; l’art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 786 del 22.12.1981 convertito nella Legge 26.02.1982, n. 51, nonché il D.M. 31.12.1983 concernenti i “Servizi pubblici a domanda individuale”;
- l’art. 1, comma 816, della L. 160/2019 che a decorrere dal 2021 introduce il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (c.d. “Canone Unico Patrimoniale”) che va istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall’art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune – con contestuale abrogazione dall’anno 2021 dei Capi I e II del D.Lgs. 507/93;
- la delibera di Consiglio comunale n. 02 del 23.03.2021 di approvazione del Regolamento per la disciplina del suddetto “Canone Unico Patrimoniale” - che trova efficacia e validità a partire dal 1° gennaio 2021 -, nonché la delibera di Giunta comunale n. 27 del 23.03.2021 di determinazione delle tariffe relative al medesimo Canone per l’anno 2021 (poi riconfermate anche per i successivi anni dal 2022 al 2024 rispettivamente con deliberazioni di Giunta comunale nn. 14/2022, 24/2023 e 67/2023);
- il vigente “Regolamento per la gestione del servizio idrico integrato” adottato con delibera consiliare n. 61 del 28.12.2009 esecutiva ai sensi di legge;
- il vigente “Regolamento comunale per la Disciplina generale delle Entrate”, adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16 marzo 2007;

PRECISATO:

- che la copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e contributi finalizzati, deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
- che ai sensi dell’articolo 154 i costi complessivi della gestione del servizio idrico integrato (costi di investimento e costi di esercizio) devono essere coperti integralmente con le relative tariffe stabilite sulla base del metodo tariffario predisposto periodicamente da Arera;
- che il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento rifiuti, come risultante dal Piano economico finanziario redatto dall’Ente d’Ambito sulla base del metodo tariffario predisposto periodicamente da Arera, deve essere coperto integralmente dalle relative tariffe (misura non inferiore al 100%);
- che il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere esclusivamente destinato alla realizzazione delle opere e degli impianti di depurazione; qualora il Comune sia già provvisto di impianti di depurazione funzionanti e non si trovi in situazione di dissesto, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 14 della Legge n. 36/1994 come successivamente introdotto dall’art. 31, comma 31, della Legge n. 448/1998, i proventi derivanti dai canoni di depurazione e fognatura sono solo prioritariamente destinati alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi;

e) che per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi, esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e s.m.i., si trovano in situazione strutturalmente deficitaria;

EVIDENZIATO che il Comune di Vione gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

- Illuminazione Votive cimiteriali;

e che la percentuale di copertura del servizio medesimo è del 100%;

PRESO ATTO che i corrispettivi tariffari del Servizio Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione coprono interamente i costi di gestione dei medesimi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 15.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione degli importi e delle tariffe dei servizi comunali da applicarsi nell’anno 2024;

PRESO ATTO che:

- in questa sede si rende necessario provvedere alla sola ricognizione delle tariffe dei servizi;
- sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello Schema di Bilancio 2025 non si ritiene comunque opportuno procedere né all’aumento né alla riduzione di aliquote e tariffe rispetto a quelle in vigore nell’anno d’imposta 2024 per quanto riguarda tributi, canoni ed entrate patrimoniali ad oggi ancora in vigore;

RITENUTO quindi dover CONFERMARE per l’anno 2025 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe già in vigore nell’anno 2024 e come meglio specificate nei due punti precedenti – e comunque ad eccezione di quelle cui dovrà provvedere il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni secondo competenza ed ai sensi di Legge (TARI, IMU ed Addizionale comunale all’IRPEF), per cui si demanda ad atti successivi dei competenti organi;

VISTI:

- l’art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n. 448 (L. Finanziaria 2002) che, modificando il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.1.2000, n. 388 testualmente dispone: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...) e le tariffe dei servizi pubblici locali, (...) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.(...)*”;
- il comma 169, articolo 1, della Legge 296/2006 “L. Finanziaria 2007” recitante testualmente “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, così come convertito con modificazioni con L. n. 214 del 22.12.2011, che al comma 15 dispone “*A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. (...)*”;
- il Decreto D.M. del Ministero dell’Interno del 24.12.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 del 03.01.2025, che ha differito il termine entro cui gli Enti locali devono provvedere all’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 al 28 Febbraio 2025, termine da ritenersi quindi valido anche per l’approvazione delle tariffe dei servizi e tributi comunali ai fini della loro efficacia a partire dal 1° gennaio 2025;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell’art. 49 – 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell’art. 153 – 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di Legge;

DELIBERA

- DI CONFERMARE** per l’anno d’imposta 2025 le aliquote dei tributi, le detrazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali già in vigore nell’anno d’imposta 2024 - ad eccezione di quelle cui dovrà provvedere il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni secondo competenza ed ai sensi di Legge (TARI, IMU ed Addizionale comunale all’IRPEF) per le quali si demanda ad atti successivi dei competenti organi;
- DI APPROVARE** le percentuali di copertura dei costi dei servizi in premessa citati;
- DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione del triennio 2025/2027 in conformità a quanto previsto dall’art. 172, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
- DI DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell’art. 153 – 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;
- DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge;
- DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000, visto l’esito unanime e favorevole dell’apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario Chiappini Angela appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 – 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.

VIONE, 08.02.2025

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
F.to Chiappini Angela